

Abstract. *Con la conclusione di un contratto di vendita di pacchetto turistico l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, cui fa seguito l'obbligo di risarcire eventuali danni subiti dal turista acquirente a causa di disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, tanto nell'ipotesi in cui l'inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, quanto nella circostanza in cui sia ascrivibile a terzi fornitori di servizi, dei quali egli si sia avvalso per l'esecuzione del pacchetto. Ne consegue che sul tour operator gravi anche l'obbligo di garantire al cliente le condizioni manutentive, funzionali alla completa fruizione del pacchetto viaggio, sia con riferimento agli standard di qualità promessi, sia in relazione allo standard di sicurezza esigibile dalla struttura alberghiera facente parte del pacchetto turistico, con conseguente responsabilità in caso di infortunio subito dal turista a causa di una caduta in prossimità del bordo piscina dell'hotel.*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. T.B., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (...) R.G.A.C. dell'anno 2015 promossa

da

T.S. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. T.F., elettivamente domiciliato in VIA (...) N. (...) 05100 TERNI presso il difensore avv. T.F.

PARTE ATTRICE

contro

S. S.P.A. C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. M.C.L., elettivamente domiciliato in PIAZZA (...) MILANO presso il difensore avv. M.C.L.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Responsabilità contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, T.S. conveniva in giudizio S.T. S.P.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

- condannare la S.T. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in R. Via N. n. 15, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 17.203,09 relativamente alle lesioni conseguenti all'evento de quo, nonché Euro 5.000,00 conseguenti al danno da "vacanza rovinata", ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ovvero determinata, per il danno da "vacanza rovinata" secondo equità, per la causale di cui in narrativa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. Con ogni più ampia facoltà di indicare mezzi istruttori".

In sostanza, l'attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti nel corso di una vacanza in Egitto organizzata dalla Convenuta. In particolare, la S. agisce per ottenere:

a) il risarcimento dei danni fisici patiti in seguito ad una caduta avvenuta in prossimità del bordo della piscina della struttura alberghiera ospitante;

b) il risarcimento del danno da vacanza rovinata dovuto alla "carente organizzazione del soggiorno".

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8 marzo 2016, si costituiva nel presente giudizio S.T. S.p.A. contestando integralmente le pretese di controparte e chiedendo quanto di seguito:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, *contrariis reiectis*, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:

- in via principale respingere ogni domanda di controparte perché infondata e, per l'effetto, tenere S.T. S.p.A. indenne da qualsiasi richiesta; in via subordinata in caso di accoglimento delle domande attoree ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'entità del risarcimento in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze derivate dal fatto colposo della Signora S. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e degli accessori come per legge".

In merito alle domande attoree la convenuta sosteneva che:

a) in merito alle lesioni fisiche lamentate, la parte attrice nulla allega in merito alla dinamica del sinistro, né tantomeno alla asserita presenza di una "buca non visibile nella griglia di copertura" posta lungo il bordo della piscina dell'albergo in cui aveva soggiornato; secondo la convenuta l'Attrice è semplicemente scivolata per propria disattenzione non avendo prestato, al momento dell'incidente, la necessaria attenzione richiesta dallo stato dei luoghi (è fatto notorio che la zona bordo-piscina sia caratterizzata dalla presenza di acqua) o comunque per un fatto dipendente non certo dalla Convenuta; Fermo restando quanto sopra e per mero scrupolo difensivo, si aggiunge che, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la responsabilità della Convenuta nella causazione del sinistro, detta responsabilità dovrà comunque essere diminuita in ragione del concorso colposo dell'Attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

b) in merito al risarcimento del "danno da vacanza rovinata", la richiesta sarebbe del tutto infondata in quanto non provata; peraltro, la vacanza si svolgeva regolarmente e l'Attrice usufruiva di tutti i servizi inclusi nel pacchetto senza muovere alcuna lamentela.

Il giudizio veniva istruito con l'esame dei testi ammessi e l'ammissione di consulenza medico-legale sulla parte attrice.

Assegnato il procedimento allo scrivente in data 16.2.2018, all'udienza del 1.10.2019, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Le domande proposte dall'attrice sono parzialmente fondate, per le ragioni di seguito enunciate.

2.1 Il fatto storico è ricostruibile attraverso la testimonianza di A.G. e la riproduzione fotografica prodotta da parte attrice con la seconda memoria *ex art.* 183, comma 6 c.p.c.

Dalle predette risultanze istruttorie risulta che la "grata" posta nelle immediate vicinanze del bordo della piscina si è rotta al passaggio dell'attrice e ciò costituisce prova della mancata manutenzione della stessa da parte della struttura alberghiera prescelta dall'operatore turistico convenuto.

Dalla relazione medico legale risulta peraltro che:

- l'attrice, nell'evento per cui è causa riportò una distorsione della caviglia sinistra. L'analisi degli attributi qualitativo, quantitativo e modale, oltre che cronologico, dell'evento traumatico valgono a qualificare lo stesso come idoneo a produrre la lesione lamentata;

- la lesione fu trattata in maniera conservativa, con tutore e terapia fisico-riabilitativa. Nonostante la correttezza dell'iter diagnostico-terapeutico, tuttavia, non si ebbe un'adeguata restituito *a pristinum*;

- allo stato attuale si evidenziano postumi rappresentati da artralgia della caviglia sx con lieve instabilità articolare;
- è possibile, pertanto, formulare la seguente diagnosi medico-legale: "Postumi algo-disfunzionali di distorsione della caviglia sx rappresentati da artralgia e lieve instabilità articolare";
- le lesioni riportate nell'evento per cui è causa comportarono un'invalidità temporanea (danno biologico temporaneo) quantificabile nel modo seguente:
 - totale: gg. 10.
 - parziale al 50%: gg. 20.
 - parziale al 25%: gg. 20.
- l'invalidità permanente, intesa quale menomazione della primitiva integrità fisico-psichica (danno biologico permanente), causalmente ascrivibile all'evento traumatico può essere valutata nella misura del 3% (tre per cento) (cfr. rel. CTU, pagg. 5-7).

Ciò posto, occorre procedere ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie dedotta da parte attrice.

Ed invero mette conto premettere che la pretesa risarcitoria nei confronti del *tour operator* trova astratta giustificazione giuridica nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti in giudizio - non contestato fra le parti e comunque provato documentalmente - e suscettibile di essere qualificato come "pacchetto turistico", ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).

In ragione della suddetta natura del negozio e della causa concreta allo stesso sottesa - rilevanza della "finalità turistica" - il Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (oggi recepito nella parte de qua dal D.Lgs. n. 79 del 2011, cd. Codice del Turismo) attribuisce al *tour operator* una responsabilità di tipo contrattuale non soltanto per qualsiasi danno occorso al turista a causa dell'inadempimento degli obblighi di organizzazione o della inesatta esecuzione dei servizi turistici posti in essere personalmente ma anche per i pregiudizi cagionati al turista dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento delle prestazioni affidate agli ausiliari dell'organizzatore o a terzi fornitori di servizi del cui operato quest'ultimo si sia avvalso.

Ne discende, per tutte le ragioni sopra esposte, che, nel caso di specie, la caduta dell'odierna attrice assume natura di evento implicante unicamente la responsabilità contrattuale del *tour operator* in ragione dell'obbligo, contrattualmente assunto da quest'ultimo, di garantire al cliente le condizioni, anche manutentive, funzionali alla completa fruizione del pacchetto viaggio, vuoi con riferimento agli standard di qualità promessi nel contratto di pacchetto di viaggio, vuoi con riferimento allo standard di sicurezza esigibile dall'albergatore professionale.

Del tutto inconferente, in diritto, pertanto, appare l'invocazione, nei confronti del *tour operator*, della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. (al pari dell'invocato art. 2043 c.c.) suscettibile di venire in gioco, in una fattispecie del genere, unicamente nell'ipotesi in cui la responsabilità per l'evento occorso sia stata ascritta, in via esclusiva o concorrente, al soggetto gravato della custodia del bene foriero di danno, ossia, nel caso di specie, "A.N. Resort di M.A." e, pertanto, rilevante unicamente nell'ipotesi in cui ad essere convenuto in giudizio per rispondere dell'evento occorso sia, in via esclusiva o concorrente, anche l'albergatore.

Nel caso di specie, di contro, essendo la domanda attorea formulata unicamente nei confronti della società convenuta, la responsabilità astrattamente addebitabile attiene unicamente al profilo contrattuale discendente dal contratto pacificamente sottoscritto tra le parti e avente ad oggetto plurimi servizi, tra cui, appunto, il soggiorno presso l' "A.N. Resort di M.A." (Egitto).

Infatti, il *tour operator* è tenuto a rispondere dell'inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico, con il conseguente obbligo di risarcire i danni derivanti al turista acquirente da disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, sia in quanto l'inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, sia in quanto ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto turistico, terzi dei quali egli si sia servito per l'esecuzione dell'obbligazione.

Pertanto, a mente della sopra citata normativa di settore, può qualificarsi "terzo", ai fini della esenzione da responsabilità, soltanto il soggetto del tutto estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto, e non, invece, chi faccia parte dell'organizzazione del contratto di viaggio nel senso più ampio.

Deve quindi ritenersi, alla luce di quanto sopra esposto, sussistente la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento dannoso occorso alla parte attrice, con conseguente affermazione del relativo obbligo risarcitorio a carico della stessa.

Ne consegue che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al viaggiatore spetta allegare il titolo del viaggio ed i relativi inadempimenti di controparte ed all'organizzatore spetta dimostrare di aver agito con normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore a sua scriminante. Nella specie, se parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, la convenuta non ha adeguatamente comprovato né la sussistenza dell'invocato caso fortuito né la responsabilità della stessa attrice nella determinazione dell'evento né tantomeno di avere predisposto adeguate misure per prevenire l'evento.

Infatti, l'infortunio, comportante un danno alla persona, è avvenuto mentre parte attrice usufruiva di un'attività ricreativa (utilizzo della piscina) all'interno della struttura alberghiera facente parte del pacchetto turistico organizzato dalla convenuta.

Ciò posto, premesso che non si discute di un sinistro stradale, ai fini della quantificazione di tale danno si ricorre alle Tabelle del Tribunale di Milano 2019 in uso presso questo Tribunale in presenza di fatti illeciti colposi.

Per una persona che al momento dell'incidente aveva 31 anni, il danno conseguente a un'invalidità permanente del 3% è stimabile - anche in considerazione del livello dell'invalidità, del fatto che il sinistro si verificò l'ultimo giorno della vacanza e, dall'altro, che, a detta del CtU, l'attrice " Postumi algodisfunzionali di distorsione della caviglia sx rappresentati da artralgia e lieve instabilità articolare.", ciò che, per una donna di giovane età, costituisce verosimilmente una limitazione - in Euro 6.360,00.

Quanto alla invalidità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2013) in una forbice giornaliera da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 144,00, tenuto conto della modesta entità dei postumi riconosciuti dal CtU, contenuti entro il limite delle c.d. microinvalidità, nonché della durata del periodo di inabilità, non sussistendo circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di Euro 96,00: totale al 100% per 10 gg, parziale al 50% per 20 gg e parziale al 25% per ulteriori 20 gg, il relativo danno è a sua volta stimabile in Euro 980,00 + 980,00 + Euro 490,00 = Euro 2.450,00, sempre con valutazione all'attualità.

Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subito da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro; deve, pertanto, riconoscersi all'attrice la somma relativa alle spese allegate da parte attrice, pari ad Euro 1.536,57, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi. Conclusivamente, la somma complessivamente dovuta all'attrice ascende ad Euro 10.346,57 (tenendo presente che la somma di Euro 8.810,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di Euro 1.536,57 - riconosciuto a ristoro delle spese sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (23.8.2014), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo".

Parte convenuta non ha fornito elementi di prova per ritenere sussistente un concorso di colpa della creditrice *ex art. 1227 c.c.*

2.2. Deve invece essere rigettata l'ulteriore domanda risarcitoria spiegata da parte attrice.

Si è visto che il contratto stipulato tra le parti debba qualificarsi come "pacchetto turistico", tipologia contrattuale che ricorre quando, come nel caso di specie, l'organizzatore si obblighi (anche tramite un venditore, che in genere è un'agenzia di viaggi) non solo al trasporto e/o all'alloggio ma anche alla prestazione di servizi turistici ad essi non meramente accessori (itinerari, visite, escursioni con accompagnatori) che costituiscano parte significativa, anche in termini causali, della vacanza organizzata (v. per tutte Cass. 16315/07).

Con tale contratto l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, anche di tipo qualitativo, con riguardo alle modalità del viaggio, alla sistemazione alberghiera e al livello dei servizi turistici proposti (v. Cass. 297/2011; Cass. 5189/2010).

In base al regime della ripartizione dell'onere probatorio vigente in tema di responsabilità contrattuale, è lo stesso organizzatore a dover dimostrare di aver esattamente adempiuto ai suddetti obblighi o di non aver potuto adempiervi per caso fortuito, forza maggiore o comunque per causa ad esso non imputabile (v. da ultimo Cass. 1033/2015).

Nel caso di specie, tuttavia, la parte attrice non ha dedotto nulla di specifico, oltre alla mancata manutenzione della "griglia" posta vicino al bordo della piscina presente presso la struttura alberghiera: infatti, parte attrice si è limitata a dedurre una cattiva organizzazione delle escursioni ovvero una scarsissima pulizia negli alloggi senza fornire alcun elemento al riguardo (cfr. Cass. n. 24607/2017 secondo cui "Il danno da vacanza rovinata è risarcibile soltanto a fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico").

La relativa domanda deve quindi essere rigettata.

3. Le spese di c.t.u. e le spese legali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 44 del 2014, secondo i valori medi ivi previsti, ridotti non oltre il 50% atteso la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. In accoglimento delle domande spiegate da T.S. condanna la S.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 10.346,57, oltre rivalutazione monetaria (sulla somma di Euro 1.536,57) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
2. Condanna la convenuta alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate, in proporzione alla condanna, in complessivi Euro 2.800,00, oltre accessori come per legge, da distrarre *ex art. 93 c.p.c.*, secondo domanda, in favore del procuratore antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico delle parti in solido. Così deciso in Terni, il 27 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2020.